

L'esercizio di attività di competenza specifica di una professione è abusivo

Commette reato anche il non abilitato che compie atti con modalità tali da creare l'apparenza di un'attività professionale regolamentata

/ Stefano COMELLINI

Integra il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) l'esecuzione senza titolo sia di atti riservati in via esclusiva a una determinata professione, sia di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza **specificata** di una data professione e compiuti con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare le oggettive apparenze di un'attività professionale protetta.

Il principio di diritto, già presente nella giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. [33464](#) depositata ieri.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato riconosciuto responsabile nei gradi di merito dell'abusivo esercizio professionale per prestazioni legate alla necessaria iscrizione all'albo dei dottori **commercialisti** ed esperti contabili e a quello dei consulenti del lavoro.

Per l'imputato, invece, la propria attività professionale – dallo stesso adottata quale generica consulenza tributaria e aziendale – doveva essere ricondotta al principio costituzionale di **libertà economica** (art. 41 Cost.) – e, quindi, alla L. n. 4/2013 di liberalizzazione delle professioni non organizzate o senza albo – rispetto al quale costituisce disciplina eccezionale il disposto dell'art. 33 comma 5 Cost., nella parte in cui subordina l'esercizio della professione al conseguimento di abilitazione.

Dopo aver ampiamente esaminato il quadro normativo e giurisprudenziale, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, confermando la responsabilità penale dell'imputato.

In via preliminare, la pronuncia evidenzia come l'art. 348 c.p. – espressione dei livelli di competenza necessari a garantire tutela a interessi pubblici di rilievo costituzionale – sia "norma **penale in bianco**" perché rimanda ad altre disposizioni volte a individuare sia le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione statale, sia le condizioni, soggettive e oggettive (tra cui l'iscrizione in un apposito albo) in mancanza delle quali l'esercizio della professione risulta abusivo (da ultimo, Cass. n. 16566/2017 per la professione di psicologo psicoterapeuta).

Contano anche gli atti non attribuiti in via esclusiva

Tanto premesso, la Corte richiama e fa propria la fondamentale decisione (Cass. SS.UU. n. [11545/2012](#)), con la quale si è ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 348

c.p. non solo l'esecuzione senza titolo di atti da ritenere attribuiti in via "esclusiva" a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur **non** attribuiti singolarmente in **via esclusiva**, siano univocamente individuati come di competenza "specificata" di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Sul punto, l'attuale riferimento normativo è il DLgs. n. 139/2005 ("Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili"), che istituendo l'albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, oltre a un'elencazione di attività comuni alle due categorie, ha previsto un lungo elenco di altre attività di riconosciuta **competenza tecnica** dei soli iscritti alla sezione A (commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta competenza tecnica degli iscritti alla sezione B (esperti contabili) dell'albo, fra le quali compaiono: "a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari".

Di tali attività professionali – appunto "riservate", ai sensi del citato DLgs. n. 139/2005 – si era accertato, nei gradi di merito, il compimento da parte dell'imputato, come anche di altre, parimenti "**riservate**" ai sensi della L. n. 12/1979 ("Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"). Il tutto in un contesto di strutture imprenditoriali immediatamente riconducibili all'imputato che, prive di dipendenti o con dipendenti non abilitati alla professione, si relazionavano direttamente con il cliente finale secondo il modello del professionista abilitato.

Tutt'altra materia – relativa alle "**figure non protette**" – regola, invece, la citata L. n. 4/2013 ("Disposizioni in materia di professioni non organizzate"), invocata a torto dal ricorrente, secondo la quale lo svolgimento dell'attività libero-intellettuale, in attuazione dell'art. 117 comma 3 Cost. e nel rispetto dei principi di diritto europeo in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, resta esclusa dalla normativa di protezione professionale precedentemente esaminata.